Durante l'estate si sono avuti i seguenti provvedimenti, in campo fiscale, e, in sintesi :

CIRCOLARI:

Circolare n. 26 del 13.07.2022, in cui l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su esterometro in vigore dall' 01.07.2022;

Risoluzione n. 40/E/22 dell'Agenzia delle Entrate che commenta il DL Semplificazioni (più sotto), sulla deduzione dei costi del personale ai fini IRAP;

Circolare n. 29 del 28.07.2022 dell'Agenzia delle Entrate su disciplina CFC ai fini II.DD.;

Decreto attuativo 4.8 MISE su incentivo per la partecipazione a fiere internazionali nel periodo 16.07.2022 – 31.12.2022 per il 50% delle spese sostenute fino a 10 mila Euro (a partire dal 09.09.2022);

NORMATIVA:

Il D. Lgs. 83/22 recepisce la Dir. 2019/1023 (Direttiva insolvency), viene pubblicato su G.U. di data 01.07.2022 e riguarda l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa dal 15.07.2022.

Il D.L. 115 del 09.08.2022 (Decreto "Aiuti bis") è stato pubblicato su G.U. del 09.08.2022 ed entrato in vigore il giorno successivo, con le disposizioni che seguono:

<u>Crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas – proroga al terzo trimestre 2022 :</u> con l'art. 6 del D.L. 115/2022 vengono estesi anche al terzo trimestre 2022 i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore delle imprese.

La misura del credito si modifica a seconda della tipologia d'impresa:

- per le imprese energivore: è previsto un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari
 o superiore a 16,5 kW: è previsto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per
 l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno
 2022;
- per le imprese gasivore: è previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- per le imprese non gasivore: è previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

Tali crediti d'imposta, come già previsto per i precedenti:

- dovranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- potranno essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; i cessionario dovrà in ogni caso utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile IRAP.

<u>Fringe benefit – soglia di esenzione per il 2022, incremento e ampliamento :</u> In deroga all'art. 51 co. 3 del TUIR, l'art. 12 del Decreto stabilisce, limitatamente al periodo d'imposta 2022, l'incremento a 600,00 Euro (in luogo degli ordinari 258,23 Euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti (fringe benefit), includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

La L. del 04.08.2022 n. 122, pubblicata su G.U. del 19.08.2022 e in vigore dal giorno successivo (Decreto "Semplificazioni"), con le disposizioni che seguono:

<u>LIPE</u>: Per effetto della modifica apportata dal Decreto, confermata dalla Legge, al comma 1, art. 21-bis, D.L. 78/201, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative al secondo trimestre è stato fissato al 30 settembre di ciascun anno anziché al 16 settembre.

<u>Modelli INTRASTAT</u>: Modificando il comma 6-bis, dell'art. 50, D.L. 331/1993, la Legge stabilisce che gli elenchi INTRASTAT devono essere trasmessi entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (invece del termine del mese successivo al periodo di riferimento disposto dal Decreto).

<u>Dichiarazione IMU relativa all'anno 2021 :</u> Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all'anno di imposta 2021 è differito dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

Società in perdita sistematica : A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies, 36-undicies e 36-duodecies dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011 è abrogata.

<u>Determinazione della base imponibile IRAP</u>: A partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrate in vigore del Decreto (pertanto, già a partire dal 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) sono apportate le seguenti modifiche all'art. 11, D.Lgs. n. 446/1997, concernenti la base imponibile IRAP:

- 1) è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- 2) è ammesso in deduzione il 70% del costo complessivo dei lavoratori stagionali che siano stati impiegati per almeno 120 giorni e per due periodi di imposta.

<u>Certificazione per il credito di imposta R&S</u>: E' stato disposto che le imprese possano richiedere una certificazione preventiva che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Analoga certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.

La certificazione :

- può essere rilasciata esclusivamente dai soggetti che risulteranno abilitati in base ai requisiti che saranno stabiliti da apposito DPCM attuativo.

CIRCOLARE FISCALE SETTEMBRE 2022

Modifiche alla disciplina dell'esterometro: Per effetto della integrale sostituzione del co. 3-bis, art. 1. D.Lgs. 127/2015 operata dal Decreto, confermata dalla Legge, sono state escluse dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate le operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato se di importo singolarmente non superiore a 5.000 Euro, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

<u>Crediti energia e gas abrogazione regime "de minimis"</u>: La Legge abroga l'art. 2 co. 3-ter del D.L. 50/2022 convertito, eliminando quindi l'obbligo del rispetto dei limiti "de minimis" ai fini della fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Registri contabili tenuti con sistemi elettronici: La Legge interviene sull'art. 7 co. 4-quater del D.L. 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

Cordiali saluti.

Gino Colla